

COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 28.03.2003

IL SINDACO

- Carta Antioco -

IL SEGRETARIO COMUNALE

- - Caria Pietro -

I N D I C E

Articolo 1	Definizione del regime di privativa
Articolo 2	Istituzione della tassa
Articolo 3	Tassa giornaliera di smaltimento
Articolo 4	Oggetto
Articolo 5	Limiti di applicazione territoriale
Articolo 6	Zone non servite
Articolo 7	Soggetti passivi
Articolo 8	Solidarietà
Articolo 9	Superficie tassabile
Articolo 10	Locali tassabili e loro pertinenze
Articolo 11	Aree tassabili
Articolo 12	Distributori di carburante
Articolo 13	Parti comuni del condominio
Articolo 14	Multiproprietà e centri commerciali
Articolo 15	Locali ed aree intassabili
Articolo 16	Esenzioni
Articolo 17	Condizioni per l'esenzione
Articolo 18	Riduzioni di superficie
Articolo 19	Riduzioni per particolare condizioni d'uso
Articolo 20	Agevolazioni
Articolo 21	Destinazione promiscua
Articolo 22	Denuncia originaria o di variazione
Articolo 23	Contenuto della denuncia originaria o di variazione
Articolo 24	Variazioni
Articolo 25	Denuncia di cessazione
Articolo 26	Funzionario responsabile
Articolo 27	Controlli delle denunce
Articolo 28	Accesso agli immobili
Articolo 29	Presunzione semplice
Articolo 30	Accertamento
Articolo 31	Ruoli
Articolo 32	Contenzioso
Articolo 33	Rimborsi
Articolo 34	Sanzioni ed interessi
Articolo 35	Sanzioni amministrative
Articolo 36	Classificazione dei locali e delle aree tassabili
Articolo 37	Numero di persone occupanti
Articolo 38	Tariffe
Articolo 39	Entrata in vigore
Articolo 40	Pubblicità del regolamento
Articolo 41	Abrogazioni
Articolo 42	Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1

Definizione del regime di privativa

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati competono obbligatoriamente al comune di Tadasuni che le esercita con diritto di privativa.
2. E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche ed aree private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori vicini.
3. Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il Comune si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
4. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti delle norme in vigore del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

Articolo 2

Istituzione della tassa

1. E' istituita nel comune di Tadasuni la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
3. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Articolo 3

Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'articolo 77 del Decreto.
3. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
4. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecentosessantacinque la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
6. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per :
 - a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
 - b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
 - c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Articolo 4

Oggetto

1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.
2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.
3. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5.
4. La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
5. Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5

Limiti di applicazione territoriale

1. L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal dettato del vigente regolamento di igiene urbana.
2. La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.
3. E' fatta salva la facoltà del comune di Tadasuni di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zone perimetrate sopra menzionate.
4. Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.
5. Il servizio tributi darà cenno scritto di ricevuta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

Articolo 6

Zone non servite

1. Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
 1. 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore tre chilometri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite;
 2. 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore a cinque chilometri dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
2. Le condizioni previste dai commi 4 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed all'Ufficio Tributi. Dalla data in cui è pervenuta la diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana, qualora lo stesso non provveda nel termine di quindici giorni dalla data suddetta a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Articolo 7

Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.
4. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Articolo 8

Solidarietà

1. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

Articolo 9

Superficie tassabile

1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
3. La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
4. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.
5. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Articolo 10

Locali tassabili e loro pertinenze

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), etc.;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonchè i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

- e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati o rifiuti tossici o nocivi;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Articolo 11

Aree tassabili

1. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati.
2. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.
3. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
 - a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
 - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

- c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Articolo 12

Distributori di carburante

1. La applicazione della tassa in capo a soggetti che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile :
 - a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
2. Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.
3. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Articolo 13

Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Articolo 14

Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente di presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

Articolo 15

Locali ed aree intassabili

1. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.
3. Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui ai precedenti commi è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.
4. Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, così come ripreso e modificato dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

Articolo 16

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione, attestante che non siano attive le reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
 - b) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - c) i solai e i sottotetti non abitabili;
 - d) i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi;
 - e) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - f) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
 - g) i locali a celle frigorifere;

Articolo 17

Condizioni per l'esenzione

1. Per i casi previsti dalle lettere a), b) e g) dell'art. 16, l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.
2. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
3. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
4. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'articolo 22 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Articolo 18

Riduzioni di superficie

1. Per le superfici di seguito elencate, poiché risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sottoindicate (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti). La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento a propria cura e spese, allegando idonea documentazione.

ATTIVITÀ	% DI DETASSAZIONE
Autocarrozzerie	40%
Autofficine, elettrauto	30%
Lavanderie a secco	30%
Ambulatori medici e dentistici	20%
Tipografie, stamperie, serigrafie	25%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	20%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	20%

Articolo 19

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

1. La tassa è ridotta nella misura del trenta per cento nei casi di:
- a) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo da contribuenti che risiedono in altra abitazione ovvero all'estero per più di sei mesi all'anno;

- b) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
2. A favore delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori sia pubbliche sia private, la tassa sarà applicata con riduzione del cinquanta per cento.
3. Le riduzioni di cui al comma 1) ha effetto dall'anno successivo a quello in cui viene presentata la relativa richiesta.
4. Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
5. La riduzione di cui alla lett. a) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
6. La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.
7. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati tramite soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione sulla tassa pari al venti per cento.
8. La riduzione verrà applicata a congruaglio al termine dell'anno solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:
 - a) attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero;
 - b) copia del registro di carico e scarico;
 - c) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
9. Per la riduzione di cui ai commi 7) e 8) la relativa richiesta deve essere presentata entro il trenta giugno dell'anno cui si riferisce e la documentazione pervenire non oltre il ventotto febbraio successivo.

Articolo 20

Agevolazioni speciali

1. Ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, può essere concesso, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esonero o lo sgravio della tassa relativa all'anno nel corso del quale è stata presentata apposita richiesta. I soggetti che hanno titolo per la concessione dell'esonero o dello sgravio sono le persone anziane sole o riunite in un nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti o in condizione di accertato grave disa-

gio economico, (da accertarsi mediante relazione del servizio sociale), le persone assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.

2. Nel caso in cui sia stato concesso l'esonero dalla tassa, rimane l'obbligo a carico del contribuente di comunicare al Comune eventuali aumenti di reddito, diversi dagli adeguamenti effettuati dall'Ente erogatore. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il venti gennaio successivo.

Articolo 21

Destinazione promiscua

1. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 22

Denuncia originaria o di variazione

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al comune.
3. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
5. La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.
6. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, nè le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

7. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
8. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Articolo 23

Contenuto della dichiarazione originaria o di variazione

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;
 - b) il numero e le generalità dei componenti il nucleo familiare o la convivenza e degli eventuali rappresentanti legali, con relativa residenza;
 - c) la data dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree;
 - d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
 - e) la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
 - f) le modifiche intervenute;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.
2. La denuncia originaria o di variazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve contenere l'indicazione dei seguenti dati, riferiti al soggetto che occupa o detiene i locali e le aree:
 - a) denominazione, codice fiscale, partita iva, codice di attività ai fini ISTAT - IVA, sede sociale, scopo o oggetto, luogo in cui è svolta in via principale l'attività sociale;
 - b) codice fiscale, generalità e residenza del rappresentante legale;
 - c) ubicazione, superficie, destinazione d'uso e dati catastali dei singoli locali ed aree oggetto della dichiarazione;
 - d) data d'inizio della occupazione o conduzione dei locali e delle aree.
3. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto passivo, da uno dei coobbligati in solido, ovvero dal rappresentante legale nel caso in cui l'occupante o detentore non sia una persona fisica.
4. I produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono indicare nella denuncia originaria l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione.

5. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti urbani interni o rifiuti speciali assimilati, nella denuncia deve essere precisata la superficie in cui vengono prodotti tali rifiuti.

Articolo 24

Variazioni

1. Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2. La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.

Articolo 25

Denuncia di cessazione

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tassa devono comunicare al Comune, mediante apposita denuncia, la cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente ed il suo codice fiscale;
 - c) la data di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree;
 - d) l'ubicazione degli stessi e, per i fabbricati, l'indicazione del piano e della scala;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree, nonché eventuali altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare;
 - f) la data in cui viene presentata;
 - g) la sottoscrizione.

5. Nella denuncia di cessazione presentata da società commerciali, enti diversi, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione, la sede legale, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale ed il loro codice fiscale.

Articolo 26

Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta (individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario - Tributario); il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. Il Responsabile del settore finanziario con propria determinazione individua un responsabile del procedimento cui sono attribuite le competenze istruttorie relative all'esercizio delle attività gestionali della tassa.

Articolo 27

Controlli delle denunce

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può, nel rispetto della normativa e del regolamento previsto dall'articolo 1, comma quarto, della legge 27 luglio 2000, n. 212 :
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti.
 - c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
 - f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Articolo 28

Accesso agli immobili

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
2. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

Articolo 29

Presunzione semplice

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 30

Accertamento

1. Il comune, per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di :
 - a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
 - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
 - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal Dirigente e dal funzionario responsabile del procedimento di cui all'articolo 26, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.
5. Qualora il funzionario responsabile del procedimento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, propone al Dirigente l'annullamento o la rettifica dello stesso, con comunicazione all'interessato.

Articolo 31 **Ruoli**

1. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune mediante la iscrizione nel ruolo od elenco.
2. Il Ruolo o l'elenco viene riscosso in n. 4 rate di pari importo.
3. La applicazione della riscossione del ruolo in un numero di rate superiore a quello previste dalla normativa è disposta su proposta del funzionario responsabile del tributo, in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.
4. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.
5. La maggior rateazione è ammessa unicamente :
 - a) su motivata richiesta scritta del contribuente;
 - b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
 - c) se il debito riguarda esclusivamente arretrati.

Articolo 32

Contenzioso

1. Il contenzioso è regolato dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per cui il Sindaco, previa delega, può nominare il soggetto che rappresenta l'ente locale.

Articolo 33

Rimborsi

1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
3. Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Articolo 34

Sanzioni ed interessi

1. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alla norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo all'articolo 76 del decreto; le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
2. Per le violazioni di cui al secondo e terzo periodo del secondo comma dello stesso articolo 76 le sanzioni sono irrogate con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del correlato regolamento comunale.

Articolo 35

Sanzioni regolamentari

1. Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana ed a quello per istituzione e la determinazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 36

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Agli effetti della applicazione della tassa, le utenze sono classificate come segue :

CATEGORIA	DESCRIZIONE
Cat. A	Locali ed aree adibiti a musei, archivi biblioteche, ad attività di istituzioni culturali politiche religiose, sale tatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre autonomi depositi di stocagio e depositi di macchine e materiali militari:
Cat. B	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi compessi attrezzati:
Cat. C	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri:
Cat. D	Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi:
Cat. E	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati agli urbani:
Cat. F	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati agli urbani:

2. Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Articolo 37**Tariffe**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa, il Comune quantifica il costo di esercizio deducendo dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa un importo fino ad un massimo del dieci per cento, a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, numero 3), del d.P.R. n. 915/1982 (rifiuti stradali). L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
2. Le tariffe, articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica, sono deliberate, entro i termini di legge, in base alla classificazione contenuta nel regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
3. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato la copertura percentuale del costo del servizio.
4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Articolo 38**Norma Transitoria**

1. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'Ufficio Tributi presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'articolo 22.
2. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante 01.01.2003 non riportano sia la tipologia delle categorie previste nell'articolo precedente che il numero degli occupanti l'alloggio. A tal fine viene assegnato il termine del 30.06.2003 per regolarizzare tutte le denunce prodotte o mancanti. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che entro tale data non avranno adempiuto a tale obbligo ne verrà data comunicazione con proroga di giorni 30.
3. La tassa viene adeguata a decorrere dal bimestre successivo alla data della modifica o variazione.

Articolo 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure correlate.

Articolo 40

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 41

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Articolo 42

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia